



Comune di Marcignago

Via Umberto 1° 213
Provincia di Pavia
C.A.P. 27020 Tel. 0382/929021 - Fax 0382/929688

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.7 21-05-2020	OGGETTO: ALIQUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF ANNO 2020 - RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA C.C. N. 51 DEL 27.12.2019.
-------------------	--

CODICE ENTE 11223

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **21:00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Barbieri Lorenzo	Presente	
GHIGNA ANNA MARIA	Presente	
MORO ANDREA	Presente	
LORENZONI ALICE	Presente	
DE VIRGILIIS MARIANO ANTONELLO	Presente	
BASSINI FABIO	Presente	
PAPETTI ROBERTO	Presente	
RUGGERI ELENA	Presente	
SISTI STEFANO	Presente	
BRUSA NARIMA	Presente	
NEGRI FABRIZIO	Presente	
Su n. 11 componenti risultano	Presenti n. 11	Assenti n. 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il **Sig. ROBERTO PAPETTI** nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**
- Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. Todaro Fabio**
- La seduta in ottemperanza alle normative COVID-19 impartite dal Governo, si svolge a porte chiuse con effettuazione di registrazione audio

Assessori esterni:

SACCHI MATTEO	P
----------------------	----------

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Delibera C.C. n. 7 del 21-05-2020

Oggetto: ALIQUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020 - RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA C.C. N. 51 DEL 27.12.2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento dell'Assessore **Anna Maria Ghigna** che illustra il punto all'odg dando lettura del documento qui allegato (**Allegato A**)

RICHIAMATA la propria deliberazione **C.C. n. 51 del 27.12.2019** avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE DI COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2020";

CONSIDERATO che, con nota ns. **prot. n. 1500/2020**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilevato che, nella soglia di esenzione introdotta dal Comune di Marcignago, il Comune stabiliva una soglia di esenzione "per il primo scaglione di euro 6.000", in tal modo attribuendo alla stessa il valore di franchigia applicabile in maniera indifferenziata alla generalità dei contribuenti per la parte di reddito fino a 6.000,00 euro e, dunque, anche nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo sia superiore alla soglia medesima;

RICHIAMATO al riguardo l'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale, dopo aver previsto che la soglia di esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF deve essere "stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta", precisa espressamente che "nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

RITENUTO pertanto, in virtù del fatto che nella precedente formulazione D.C.C. n. 51 del 27.12.2019 poteva in effetti determinarsi una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa volto a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra un provvedimento amministrativo ed il risultato cui essa mira, **di rettificare la deliberazione in oggetto, prevedendo, ex art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che la soglia di esenzione si applichi in maniera selettiva unicamente ai contribuenti il cui reddito non superi la soglia medesima, mentre per gli altri l'imposta deve essere calcolata sull'intero reddito posseduto;**

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito in Legge, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato differito al 31 luglio 2020 e conseguentemente, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 luglio 2020), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO opportuno e necessario, per garantire il livello dei servizi esistenti, **applicare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF**, prevista dall'art. 1, del D.Lgs. n. 360/1998,

modulandola in base ad aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, introducendo una soglia di esenzione per i redditi annuali imponibili non superiori a euro 6.000,00 (per i redditi superiori ad euro 6.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo senza soglia di esenzione);

VISTO il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, e s.m.i., istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 1° ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

PRESENTI N. 11

VOTANTI N. 8

FAVOREVOLI N. 8

CONTRARI N. //

ASTENUTI N. 3 (Consiglieri sigg. Sisti, Brusa e Negri)

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di rettificare in autotutela la D.C.C. n. 51 del 27.12.2019, **specificando che l'introduzione della soglia di esenzione va intesa come soglia di esenzione per i redditi annuali imponibili non superiori ad euro 6.000,00, mentre per i redditi superiori ad euro 6.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo senza soglia d'esenzione;**
3. Di approvare, per l'anno 2020, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, modulando la stessa in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, così come già approvate con deliberazione del C.C. n. 51 del 27.12.2019, **introducendo la soglia di esenzione per i redditi annuali imponibili non superiori ad euro 6.000,00 (per i redditi superiori ad euro 6.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo senza soglia d'esenzione) come di seguito indicato:**

Scaglioni di reddito	Aliquote Addizionale Comunale all'Irpef
(*) Fino a 15000 euro	0,40%
Da 15000,01 a 28000,00 euro	0,55%
Da 28000,01 a 55000,00 euro	0,70%
Da 55000,01 a 75000,00 euro	0,78%
oltre i € 75000,00 euro	0,80%

(*)Soglia di esenzione per redditi annuali imponibili non superiori ad euro 6.000,00

4. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2020;
5. Di trasmettere il presente atto, mediante inserimento telematico, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
6. Di dichiarare il presente atto, con la seguente votazione resa per alzata di mano
PRESENTI N. 11
VOTANTI N. 8
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. 3 (Consiglieri sigg. Sisti, Brusa e Negri)

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di provvedere con gli adempimenti connessi.

COMUNE DI MARCIGNAGO

Provincia di Pavia

**Pareri sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
N.7 DEL 15-05-2020**

(firmati digitalmente ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD))

AVENTE AD OGGETTO

ALIQUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF
ANNO 2020 - RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA C.C. N. 51 DEL 27.12.2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 15-05-2020

Il Responsabile del servizio
LUISA GALLINI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 15-05-2020

Il Responsabile del servizio
LUISA GALLINI

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 e 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD)

IL PRESIDENTE
ROBERTO PAPETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Fabio Todaro